



## *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento per l'Energia e il Clima  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTA** la nota prot. n. 2019-AGG-000417-P del 3 settembre 2019 (prot. in ingresso MiSE n. 19321 del 5 settembre 2019), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica sita nel comune di Piacenza riguardante sia le parti fredde, sia le parti calde delle turbine a gas, e consistente, per la precisione, nella sostituzione delle attuali pale con l'effetto di conseguire un aumento della potenza della centrale di circa 80 MWe (corrispondente a 119 MWt c.ca);

**CONSIDERATO** che la centrale termoelettrica di Piacenza, di proprietà della A2A Gencogas S.p.A.:

- è ubicata nel Comune di Piacenza, a circa 1 Km a Nord-Est dal centro cittadino, in prossimità della sponda destra del Fiume Po, in un tratto in cui il corso d'acqua costituisce il confine regionale tra Emilia Romagna e Lombardia;
- è un moderno ciclo combinato con una potenza elettrica lorda di 841 MW – composto da due sezioni di produzione con turbina a gas e da una sezione di produzione con turbine a vapore – che utilizza unicamente gas naturale;
- nell'ambito di un accordo tra A2A Gencogas S.p.A. e Comune di Piacenza, a partire dall'anno 2008, cede parte del proprio calore alla rete di teleriscaldamento della città;

**CONSIDERATO** che il progetto di modifica presentato dalla A2A Gencogas S.p.A. con nota prot. n. 2019-AGG-000417-P del 3 settembre 2019 (prot. in ingresso MiSE n. 19321 del 5 settembre 2019):

- consiste in una serie di miglioramenti alle parti “fredde” (compressore) e “calde” (camera di combustione e turbina) delle due turbine a gas. Gli interventi principali proposti sono costituiti da:
  - design aggiornato di pale e ugelli della turbina per consentire più elevate temperature in ingresso;
  - design aggiornato degli stadi da 1 a 6 del compressore per aumentare la portata elaborata;
  - nuovi bruciatori principali e bruciatori pilota a pre-miscelazione;
  - geometria migliorata nella zona di transizione tra camera di combustione e turbina;
  - materiale ceramico migliorato del rivestimento della camera di combustione;
- consentirà di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'intera installazione;
- consentirà di incrementare la temperatura di fiamma in camera di combustione e, senza post-combustione, aumentare la potenza elettrica netta del ciclo combinato di circa 80 MWe (+ 10,3% circa rispetto alla potenza attuale), che quindi diventerà di 857 MWe in condizioni ISO (a fronte degli attuali 777 MWe);
- non comporta la necessità di apportare modifiche alle opere di interconnessione alle infrastrutture esterne al sito (elettrodotto, gasdotto, opere di approvvigionamento e scarico idrico, ecc. ecc.);



**VISTA** la nota prot. n. 2019-AGG-000413-P del 2 settembre 2019, con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e allegato la relativa quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**VISTA** la nota prot. n. 20226 del 17 settembre 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica sita nel Comune di Piacenza mediante la realizzazione del Progetto per l'Upgrade delle turbine a gas;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota del 19 settembre 2019 (prot. in ingresso MiSE n. 20532 del 19 settembre 2019), con cui la Provincia di Piacenza, con riferimento alla nota prot. n. 20226 del 17 settembre 2019 del Ministero dello Sviluppo economico, ha fatto presente che:

- l'Amministrazione provinciale non ravvisava profili di propria competenza;
- in merito agli aspetti legati alla dispersione di inquinanti in atmosfera, ai sensi della L.R. n. 13/2015 (art. 14, c. 1, lett. b) e art. 16, c. 2), a far data dal 1 gennaio 2016 la competenza in ordine alle funzioni in materia di inquinamento atmosferico non sono più in capo alla Provincia bensì alla Regione Emilia-Romagna, che la esercita mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

**CONSIDERATO** che, sotto il profilo ambientale:

- con nota prot. n. 2019-AGG-000314-P del 19 giugno 2019 la A2A Gencogas S.p.A. ha presentato all'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare apposita istanza per la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 65 del 4 marzo 2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologia ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il decreto di esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto (pur se subordinato al rispetto delle condizioni ambientali), corredato dei pareri n. 100 del 30 novembre 2020 e n. 173 del 15 febbraio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;



**VISTA** la nota prot. n. 8052 del 15 marzo 2021 con cui l'autorità procedente, preso atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ha comunicato il riavvio del procedimento fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità "sincrona" al 1 giugno 2021, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità "sincrona", sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii:

- nota prot. n. 2019-AGG-000447-P del 26 settembre 2019, acquisita al protocollo MiSE n. 21191 del 30 settembre 2019, con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha fatto presente che *"[...] il progetto in esame non comporta alcuna alterazione geometrica alle condizioni attuali e, pertanto, il proponente non ha ritenuto necessario attivare la procedura di verifica di potenziali ostacoli e pericoli alla navigazione aerea [...]"*;
- nota prot. n. U0008052 del 15 marzo 2021, acquisita al prot. MiSE n. 9179 del 25 marzo 2021, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le Attività territoriali - Divisione IX – Ispettorato territoriale Emilia Romagna – U.O. - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, ha comunicato che, dall'esame della Relazione tecnica, non risulta che nel progetto vi siano nuove realizzazioni di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterranee e che l'opera di modifica della centrale termoelettrica di Piacenza non necessita di Nulla Osta ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs. n° 259/2003 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 39806/2021 del 29 marzo 2021 con cui il Comune di Piacenza – Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale – U.O. Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale, ha comunicato che *"[...] è necessario chiarire come il procedimento in oggetto si coordinerà con quello di modifica sostanziale dell'AIA (prevista in quanto l'incremento di potenza è 119 MWt superiore alla soglia di 50 MWt) [...]"* e che ritiene necessario il coinvolgimento nel procedimento dell'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 10235 del 2 aprile 2021, con cui il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Piacenza, ha comunicato che *"[...] non si rilevano modifiche sostanziali alle attività di cui al DPR 151/2011 attualmente presenti in Centrale ovvero introduzione di nuove. Pertanto, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione del progetto di upgrade"*;
- nota prot. M\_D AMI001 REG2021 0007717 del 12 aprile 2021 con cui il Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha comunicato che *"[...] 1. l'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra"*;
- nota prot. MIC\MIC\_DG-ABAP\_SERV V|21/05/2021|0017703-P, con cui il Servizio V – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, ha comunicato la competenza per l'espressione del parere in capo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 4682-P del 26 maggio 2021 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Parma e Piacenza ha comunicato che, *"[...] non rilevando profili di competenza rispetto alle opere in progetto, (...) non sussistono gli estremi per l'espressione del parere di merito [...]"*.



**VISTA** la nota prot. n. 18026 dell'8 giugno 2021, con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- in considerazione della favorevole conclusione dell'istruttoria, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla Regione Emilia Romagna l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, una volta acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Emilia Romagna, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Emilia Romagna n 947 del 21 giugno 2021 con cui l'Ente territoriale ha disposto l'intesa per il progetto presentato con nota prot. n. 2019-AGG-000417-P del 3 settembre 2019, subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, non si è reso necessario procedere con una nuova consultazione della Banda Dati Nazionale Antimafia (BDNA), atteso che la medesima comunicazione è stata acquisita in forma implicita, a partire dal 22 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. per la precedente iniziativa energetica di Cassano d'Adda sempre della A2A Gencogas S.p.A., già precedentemente autorizzata con Decreto Direttoriale n. 55/01/2021 del 22 febbraio 2021;

**VISTA** la nota del 23 marzo 2021 (prot. ingresso MiSE n. 9139 del 24 marzo 2021) con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica ex Legge 55/2002 per le attività di modifica dell'esistente centrale termoelettrica di Piacenza (PC) mediante la realizzazione del progetto "Upgrade delle turbine a gas" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*";

**PRESO ATTO** che l'istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;



**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La A2A Gencogas S.p.a., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI), codice fiscale e partita iva 01995170691, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Piacenza, mediante la realizzazione del progetto per l'upgrade delle turbine a gas, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza prot. 2019-AGG-000417-P del 3 settembre 2019 (prot. in ingresso MiSE n. 19321 del 5 settembre 2019), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.
2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovrà essere inviata prima della messa in esercizio dell'impianto, dall'A2A Gencogas S.p.A. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune interessato.

### **Art. 2**

#### **Programma dei lavori**

1. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna nonché al Comune di Piacenza, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.
3. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 90 giorni dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.
5. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
6. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.



### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

1. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Piacenza un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La A2A Gencogas è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, disposte dalla Regione Emilia Romagna:
  - a) dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto direttoriale n. 65 del 04/03/2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologia di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione dell'impatto ambientale;
  - b) prima dell'avvio dei lavori la Società A2A Gencogas dovrà inviare alla Regione - Servizio Ricerca, Innovazione Energia ed Economia Sostenibile una relazione in cui si conferma la coerenza dell'intervento con le previsioni dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 26/2004;
  - c) l'esercizio delle modifiche progettuali proposte è subordinato all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il cui procedimento di riesame è attualmente in corso e dovrà conformarsi alle previsioni contenute nel provvedimento approvato in esito al procedimento di riesame dell'AIA;



- d) la società A2A Gencogas dovrà, entro il 31 marzo di ogni anno trasmettere alla Regione una relazione relativa all'attività dell'anno precedente contenente:
- i. la data di entrata in esercizio delle modifiche progettuali oggetto del presente procedimento (dato da inserire solo nella prima relazione);
  - ii. le ore di esercizio della centrale nei diversi assetti di funzionamento ed in particolare in assetto di post-combustione con o senza servizio di teleriscaldamento allacciato;
  - iii. l'energia elettrica prodotta e l'energia termica fornita al servizio di teleriscaldamento;
  - iv. l'energia elettrica prodotta calcolata con specifico riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento oggetto del presente procedimento;
  - v. l'ammontare del contributo compensativo calcolato in base alle previsioni dell'art. 1, comma 37 della L. n. 239/04 fino allo scadere dei tre anni dall'entrata in esercizio delle modifiche oggetto del presente procedimento;
- e) la società A2A Gencogas S.p.A., entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà corrispondere alla Regione, che provvederà ad assegnarlo gli Enti individuati ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. 239/04, un contributo pari almeno a 0,10 euro per ogni MWh prodotto, come rivisto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1 comma 37 della stessa legge n. 239/04, calcolato con riferimento all'incremento di potenza autorizzato per tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento;
- f) il contributo di cui al punto 4 precedente non è dovuto se verranno stipulati, entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dell'intervento, con gli Enti locali interessati e dandone comunicazione alla Regione, accordi ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 239/04 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il cui valore non potrà essere inferiore al valore del contributo calcolato ai sensi del punto precedente o nel caso in cui siano già stati stipulati accordi volontari relativi a misure di compensazione, di tali accordi dovrà essere data opportuna informativa alla Regione;
- g) la mancata, tardiva o incompleta trasmissione della relazione di cui al punto 4 potrà comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del comma 4, art. 20, L.R. n. 26/04;
- h) è in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto, anche in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienicosanitaria e di sicurezza;

#### **Art. 4**

#### **Esercizio ai fini ambientali**

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

#### **Art. 5**

#### **Pubblicazione e ricorsi**



1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Mariano Grillo)**